

POLITICA FRATELLI CALEGARO S.RL.

ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

DATA: 22/10/2024

Per **riciclaggio** si intende quanto definito dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico di stupefacenti, e consistente in ognuna delle attività indicate successivamente:

- a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni;
- b. L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedentemente incate, l'associazione per commentare tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, instigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

1

Il riciclaggio è solitamente rappresentato da un processo di 3 stadi:

- **Introduzione:** i provenienti da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
- **Stratificazione:** è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie, complesse, anche apparentemente non collegate fra di loro, dirette ad ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
- **Impiego:** si utilizzano i provenienti dell'attività criminale nell'economia legale in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I 3 stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti

Per **finanziamento del terrorismo** si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

LE LINEE GUIDA

All'interno della norma RJC COP 2019 occorre affidarsi al "Know Your Counterparty (KYC)", al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, per questo motivo l'azienda Fratelli Calegario S.r.l. ha chiesto ai suoi fornitori di compilare il questionario "KYC" e la politica di riferimento, al fine di identificare le aziende/organizzazioni con cui l'azienda stessa ha delle collaborazioni, per comprendere la legittimità delle loro relazioni commerciali e entro limiti ragionevoli, per identificare e reagire tempestivamente a modelli insoliti o sospetti.

La politica aziendale di **Fratelli Calegario S.r.l.** per le problematiche di **riciclaggio e finanziamento al terrorismo** prevede attività di prevenzione, nello specifico:

- Coinvolgimento di tutti i dipendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti;
- Controllo delle transazioni effettuate;
- Rigore e Analisi delle operazioni sospette;
- Attività di audit e formazione;
- Prevenzione rispetto agli interessi commerciali.

La prevenzione del **riciclaggio** ha un ruolo importante e strategico a livello aziendale per **Fratelli Calegario S.r.l.** per l'adozione di fenomeni criminali ed è basata sui seguenti principi:

- Verifica dei propri fornitori / clienti – utilizzando le politiche di Due Diligence come linee guida;
- Conservazione dei dati, per almeno 5 anni, relativi ai rapporti di lavoro continuativi e non;
- Adozione di adeguate procedure organizzative per un controllo interno;
- Segnalazioni di operazioni sospette